

# Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

del 29 novembre 2002 (Stato 1° gennaio 2010)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>1</sup> sulla circolazione stradale,

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di trasporto su strade aperte a siffatti veicoli.

<sup>2</sup> La presente ordinanza si applica:

- a. ai produttori di merci pericolose;
- b. agli speditori o ai destinatari di merci pericolose;
- c. alle persone che trasportano e manipolano merci pericolose;
- d. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose.

### Art. 2 Delimitazione con l'OSAS

Per quanto riguarda la designazione, i compiti, la formazione e l'esame degli addetti alla sicurezza, le imprese che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose sottostanno inoltre alle disposizioni contenute nell'ordinanza del 15 giugno 2001<sup>2</sup> sugli addetti alla sicurezza (OSAS).

### Art. 3 Abbreviazioni

Nella presente ordinanza e nei suoi allegati sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. **ONC** per l'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>3</sup> sulle norme della circolazione stradale;

RU **2002** 4212

<sup>1</sup> RS **741.01**

<sup>2</sup> RS **741.622**

<sup>3</sup> RS **741.11**

- b. OSStr per l'ordinanza del 5 settembre 1979<sup>4</sup> sulla segnaletica stradale;
- c. OAV per l'ordinanza del 20 novembre 1959<sup>5</sup> sull'assicurazione dei veicoli;
- d. OETV per l'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>6</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- e. ADR per l'Accordo europeo del 30 settembre 1957<sup>7</sup> concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e per i suoi allegati;

#### **Art. 4** Diritto internazionale

<sup>1</sup> Per il trasporto di merci pericolose su strada le disposizioni dell'ADR<sup>8</sup> sono applicabili anche al traffico nazionale. Gli allegati A e B dell'ADR sono parte integrante della presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell'ADR.<sup>9</sup>

#### **Art. 5** Eccezioni e deroghe

<sup>1</sup> L'appendice 1 disciplina le eccezioni e deroghe all'ADR<sup>10</sup>, come pure le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali.

<sup>2</sup> L'USTRA<sup>11</sup> può consentire, in casi particolari, ulteriori eccezioni alle singole disposizioni, sempreché il loro scopo sia mantenuto.

#### **Art. 6** Deroghe per trasporti per conto proprio su strade pubbliche

D'intesa con l'USTRA, l'autorità cantonale può autorizzare i trasporti entro un breve raggio senza che siano applicate tutte le disposizioni della presente ordinanza – specie quelle riguardanti l'imballaggio, l'etichettatura, i divieti di carico in comune, il modo di trasportare la merce e i veicoli utilizzati – sempreché lo scopo della relativa disposizione sia mantenuto.

#### **Art. 7** Spedizione della merce

<sup>1</sup> Chi spedisce una merce pericolosa deve accertarsi che il trasporto sia eseguito nelle condizioni richieste dalla presente ordinanza.

<sup>4</sup> RS 741.21

<sup>5</sup> RS 741.31

<sup>6</sup> RS 741.41

<sup>7</sup> RS 0.741.621

<sup>8</sup> RS 0.741.621

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

<sup>10</sup> RS 0.741.621

<sup>11</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> Lo speditore deve accertarsi che gli imballaggi forniti da destinatari o vettori siano conformi alle norme. Se non è in grado di farlo, può utilizzarli soltanto se sono in buono stato e se il destinatario o il vettore si assume la responsabilità di tali imballaggi.

<sup>3</sup> Se le merci sono state trasportate nel rispetto delle norme legali conformemente a un disciplinamento internazionale sul trasporto di merci pericolose, il destinatario o, all'occorrenza, il vettore assume gli stessi obblighi che incombono allo speditore se prende egli stesso in consegna la merce o ne continua il trasporto. Non è tuttavia tenuto a sostituire gli imballaggi non regolamentari se sono in buono stato.

#### **Art. 8**                    Formazione dei conducenti

<sup>1</sup> Le autorità cantonali organizzano, in collaborazione con le associazioni interessate, la formazione prescritta e gli esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.

<sup>2</sup> La Confederazione provvede autonomamente alla formazione dei conducenti da essa assunti.<sup>12</sup>

#### **Art. 9**                    Istruzione dei conducenti

I detentori dei veicoli e i vettori devono assicurarsi che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose siano istruiti sulle particolarità di tali trasporti.

#### **Art. 10**                  Ulteriori obblighi e diritti dei conducenti

<sup>1</sup> Prima di iniziare il trasporto di una merce pericolosa il conducente deve prendere conoscenza dei documenti prescritti.

<sup>2</sup> Ai conducenti che trasportano merci pericolose è vietato il consumo di bevande alcoliche durante il lavoro e nelle sei ore che ne precedono l'inizio.

<sup>3</sup> I conducenti, ai quali è stata affidata una merce che ritengono pericolosa, possono esigere dallo speditore o dal vettore un'attestazione scritta in cui è precisato che tale merce non è pericolosa.

#### **Art. 11**                  Carico e scarico fuori della strada pubblica

Le prescrizioni relative al carico e allo scarico di merci pericolose e alla pulizia dei veicoli si applicano anche fuori della strada pubblica.

#### **Art. 12**                  Riempimento e svuotamento delle cisterne

<sup>1</sup> Le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne devono essere eseguite sotto sorveglianza permanente.

<sup>2</sup> Combustibili e carburanti liquidi come pure altri liquidi nocivi alle acque non devono essere travasati in aree da cui potrebbero raggiungere facilmente un corso di acque superficiali o sotterranee o riversarsi direttamente in una canalizzazione.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2005 (RU 2005 2719).

Qualora tali operazioni siano eseguite regolarmente sulla stessa area e riguardino ingenti quantità di liquido, occorre inoltre osservare le prescrizioni sulla protezione delle acque.

<sup>3</sup> Sia gli speditori sia coloro che effettuano l'operazione di riempimento sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni all'atto del riempimento delle cisterne.

#### **Art. 13** Limitazioni del traffico

<sup>1</sup> Talune merci pericolose possono essere trasportate soltanto a condizioni particolari. L'elenco di tali merci e le condizioni particolari figurano nell'appendice 3 della presente ordinanza.

<sup>2</sup> I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr<sup>13</sup>) o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell'appendice 2 della presente ordinanza.<sup>14</sup>

<sup>2bis</sup> Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi speciali:

- a. dall'USTRA quando si tratta di strade nazionali;
- b. dall'autorità cantonale, d'intesa con l'USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.<sup>15</sup>

<sup>3</sup> Nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) i veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno, che trasportano merci pericolose, devono circolare esclusivamente sulla corsia di destra.

#### **Art. 14** Assicurazione

Tutti i veicoli a motore e gli autotreni necessitano, per il trasporto di merci pericolose non esenti da autorizzazione, della speciale copertura assicurativa prescritta nell'articolo 12 capoverso 1 OAV<sup>16</sup>.

#### **Art. 15** Iscrizione nella licenza di circolazione

La speciale copertura assicurativa è iscritta nella licenza di circolazione.

#### **Art. 16** Obbligo d'informare

Le persone che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza devono fornire alle autorità d'esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli; inoltre devono consentire a dette autorità l'accesso all'azienda per i necessari sopralluoghi.

<sup>13</sup> RS 741.21

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

<sup>16</sup> RS 741.31

## **Sezione 2: Comunicazioni obbligatorie delle autorità e collaborazione con l'UE**

**Art. 17**<sup>17</sup> Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l'UE

Le comunicazioni e la collaborazione con l'UE sono rette dall'ordinanza del 28 marzo 2007<sup>18</sup> sul controllo della circolazione stradale.

**Art. 18**<sup>19</sup> Comunicazioni a scopi statistici

I rapporti sono retti dall'ordinanza del 28 marzo 2007<sup>20</sup> sul controllo della circolazione stradale.

## **Sezione 3: Disposizioni penali**

**Art. 19** Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce

È punito con la multa<sup>21</sup> chiunque:

- a. affida al trasporto o trasporta una merce pericolosa che l'ordinanza non permette di trasportare;
- b. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo le condizioni fissate nella presente ordinanza;
- c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi richiesti;
- d. fa trasportare merci pericolose senza informare il vettore o il conducente circa il loro stato e la loro natura.

**Art. 20** Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce

È punito con la multa chiunque:

- a. carica, scarica, imballa o manipola merci pericolose, senza aver osservato gli obblighi necessari. La stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell'adempimento di tali obblighi;
- b. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all'ambiente.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

<sup>18</sup> RS 741.013

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

<sup>20</sup> RS 741.013

<sup>21</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 21**           Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce

È punito con la multa chiunque:

- a. trasporta o fa trasportare merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
- b. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica e di documentazione nonché gli altri obblighi;
- c. alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme della circolazione prescritte nella presente ordinanza, contravviene al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le prescrizioni relative all'obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative all'equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli;
- d. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all'identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.

**Art. 22**           Infrazioni commesse dal vettore e dal detentore del veicolo

È punito con la multa chiunque:

- a. in qualità di vettore o detentore di un veicolo, lascia o fa trasportare merci pericolose da un conducente che non possiede la formazione speciale richiesta. Al conducente è applicabile la stessa pena;
- b. non ottempera ai controlli obbligatori.

**Art. 23**<sup>22</sup>**Art. 24**           Preminenza della disposizione penale più severa

Se, per un reato contemplato nella presente ordinanza, una legge federale commina una pena più grave, il colpevole è giudicato in base alla norma più severa.

**Sezione 4: Esecuzione****Art. 25**           Esecuzione

<sup>1</sup> Le autorità cantonali assicurano l'applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall'ordinanza del 28 marzo 2007<sup>23</sup> sul controllo della circolazione stradale.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

<sup>23</sup> RS 741.013

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

<sup>3</sup> Gli imballaggi, i recipienti a pressione, le cisterne e i loro impianti come pure le spedizioni di materiali radioattivi devono essere ammessi dalle seguenti autorità, stazioni di prova o periti riconosciuti:

- a. per i controlli periodici dei recipienti per acetilene:  
l'Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS) a Basilea;
- b.<sup>25</sup> per i modelli di colli e la spedizione di materiali radioattivi: l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);
- c. per tutti gli altri casi:  
l'Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) a Wallisellen sotto la sorveglianza dell'USTRA o, in luogo e vece dell'EGI, un perito designato da quest'ultimo d'intesa con l'USTRA.

<sup>4</sup> In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (cfr. art. 33 OETV)<sup>26</sup>, le cisterne fisse, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, devono essere controllati visualmente.

#### **Art. 26** Comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose

I Cantoni trasmettono all'USTRA le comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose.

#### **Art. 27**<sup>27</sup>

#### **Art. 28** Adattamento e istruzioni

<sup>1</sup> Le appendici della presente ordinanza possono essere emanate e modificate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

<sup>2</sup> Il Dipartimento può emanare istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza.

### **Sezione 5: Disposizioni finali**

#### **Art. 29** Abrogazione e modifica del diritto previgente

<sup>1</sup> L'ordinanza del 17 aprile 1985<sup>28</sup> concernente il trasporto di merci pericolose su strada è abrogata.

<sup>2</sup> Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

<sup>26</sup> RS 741.41

<sup>27</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

<sup>28</sup> [RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. I n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751 n. II, 2002 1183 419].

1. *Ordinanza del 4 marzo 1996*<sup>29</sup> *concernente le multe disciplinari*  
*Allegato 1 n. 104 e 105*

...

2. *Ordinanza del 19 giugno 1995*<sup>30</sup> *concernente le esigenze tecniche*  
*per i veicoli stradali*

*Art. 1 cpv. 4*

...

*Art. 3 cpv. 3 lett. r*

...

3. *Ordinanza del 19 giugno 1995*<sup>31</sup> *concernente gli emolumenti dell'Ufficio*  
*federale delle strade in materia di legislazione sulla circolazione stradale*  
*Allegato 1 n. 3*

...

4. *Ordinanza del 20 novembre 1959*<sup>32</sup> *sull'assicurazione dei veicoli*

*Art. 12 cpv. 1*

...

5. *Ordinanza del 19 giugno 1995*<sup>33</sup> *concernente l'approvazione del tipo*  
*di veicolo stradale*

*Appendice 1 n. 2.3 lemma 7*

*Abrogato*

6. *Ordinanza del 15 giugno 2001*<sup>34</sup> *sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di*  
*merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile*

*Art. 3 lett. b*

...

<sup>29</sup> RS **741.031**. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

<sup>30</sup> RS **741.41**. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

<sup>31</sup> [RU **1995** 3991, **1998** 1796 art. 1 n. 3, **2003** 3369, **2006** 1673 4705 n. II 61.  
RU **2007** 5773 art. 9]

<sup>32</sup> RS **741.31**. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

<sup>33</sup> RS **741.511**

<sup>34</sup> RS **741.622**. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.



**Art. 30**            Disposizione transitoria

Iscrizioni nelle licenze di circolazione di veicoli cisterna secondo l'articolo 15<sup>35</sup> dell'ordinanza del 17 aprile 1985<sup>36</sup> concernente il trasporto di merci pericolose su strada sostituiscono il certificato d'ammissione richiesto in virtù dell'ADR fino al successivo cambio di detentore o al successivo esame del veicolo.

**Art. 31**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

<sup>35</sup> RU 1994 3006  
<sup>36</sup> [RU 1985 620]

*Appendice 1*<sup>37</sup>

*Appendice 2*<sup>38</sup>

*Appendice 3*<sup>39</sup>

- <sup>37</sup> Il testo dell'appendice, e le relative modifiche, non è pubblicato né nella RU né nella RS. Gli estratti sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna, [www.bundespublikationen.ch](http://www.bundespublikationen.ch) (RU **2002** 4224, **2005** 2351, **2006** 4905, **2008** 5087, **2009** 4735).
- <sup>38</sup> Il testo dell'appendice, e le relative modifiche, non è pubblicato né nella RU né nella RS. Gli estratti sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna, [www.bundespublikationen.ch](http://www.bundespublikationen.ch) (RU **2002** 4224, **2005** 2351, **2006** 4905, **2007** 6829, **2008** 5087, **2009** 4735).
- <sup>39</sup> Il testo dell'appendice, e le relative modifiche, non è pubblicato né nella RU né nella RS. Gli estratti sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, [www.bundespublikationen.ch](http://www.bundespublikationen.ch) (RU **2002** 4224, **2008** 5087).